

PROCESSO ORGANIZZATIVO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - controlli

Fasi / Attività	Registro dei rischi	Fattori abilitanti	Valutazione del rischio	Misure generali e speciali
<p>Diagramma di flusso</p>	<p>Diffformità tra il titolare effettivo ed il titolare formale destinatario finale/appaltatore dei fondi PNRR</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività</p> <p>L'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia, con provvedimento del 23 aprile 2018 ha fornito gli <u>indicatori di anomalia</u> connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione</p>	<p>Opacità della struttura societaria,</p>	<p>medio</p>	<p>La raccolta delle "titolarità effettive" dei destinatari dei fondi/appaltatori PNRR, viene garantita dalla registrazione, all'interno del sistema informativo ReGiS, dei dati comunicati dai destinatari dei fondi/appaltatori e delle "visure" estratte da sistemi informativi esterni, all'interno della sezione ad hoc prevista di ReGiS. https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf</p> <p>E' possibile effettuare eventuali approfondimenti su</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Arachne https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it ✓ Piattaforma Nazionale Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) https://area.rgs.mef.gov.it/ <p>In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019 Art. 20, d.lgs. n. 231/2007</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 1 2 3 Linee guida MEF In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019 2) Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1) 3) Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica Art. 1, co. 1, lett. pp), d.lgs. n. 231/2007 A
	<p>Riciclaggio <u>decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</u>, da ultimo modificato dal <u>D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125</u></p> <p>Finanziamento del terrorismo <u>legge n. 438/2001</u> (di conversione del d.l. i n. 374/2001) e la <u>legge n. 431/2001</u> (di conversione del d.l. n. 369/2001).</p> <p>La nozione di "riciclaggio" rilevante ai fini della disciplina in esame è molto ampia e viene precisata all'art. 2 del decreto antiriciclaggio, in base al quale "s'intende per riciclaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da 	<p>Difficoltà nel valutare i comportamenti anomali: la mera ricorrenza di una o più anomalie non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione.</p>	<p>medio</p>	<p>Rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tramite gli "<u>Indicatori e schemi di anomalia</u> previsti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nell'allegato al <u>provvedimento della UIF del 23 aprile 2018</u>, con particolare riguardo agli indicatori di carattere generale di cui alle sezioni A e B e a quelli specifici di cui alla sezione C per i settori degli appalti e contratti pubblici e dei finanziamenti pubblici, 2) nell'allegato 2 della <u>Comunicazione della UIF dell'11 aprile 2022</u> 3) nelle <u>Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori</u> - Annesso informativo sui "Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell'individuazione e dell'invio di comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia" <p>Black list: applicazione del regolamento 1219/2023 della Commissione Europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 giugno 2023 con cui è aggiornato l'elenco delle giurisdizioni di Paesi extra UE ad alto rischio per mancanze nei propri adempimenti antiriciclaggio e avverso il finanziamento al terrorismo.</p> <p>Comunicazione di operazioni sospette in capo alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007 Il "decreto antiriciclaggio" (D.Lgs 231 del 2007) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni predispongano misure idonee atte a prevenire il riciclaggio. Tali misure per la PA possono essere intese come quell'insieme di strumenti volti ad evitare che l'Amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti con attività criminali. Ai sensi dell'art. 11 del <u>provvedimento della UIF del 23 aprile 2018</u> <i>Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.</i> https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/19/18A07364/sq</p>

<p>un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.”</p> <p>L'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia, con provvedimento del 23 aprile 2018 recante Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni ha fornito:</p> <p>A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni. C. Indicatori specifici per settore di attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Settore appalti e contratti pubblici - Settore finanziamenti pubblici <p>La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare del 15 settembre 2023, n. 27 ha emanato le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR che a pag. 42 recano “Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell'individuazione e dell'invio di comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia”</p>			<p>Registrazione al portale INFOSTAT-UIF del soggetto fisico nominato referente per la segnalazione a fini di prevenzione e contrasto al riciclaggio https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html?dotcache=refresh Comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.</p> <p>Programmi di formazione idonei ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate allo IUF</p> <p>Controlli tempestivi su</p> <ul style="list-style-type: none"> - c.d. documentazione antimafia, - conto corrente dedicato, - obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
<p>Doppio finanziamento: duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale (circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21)</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di comunicazione tra uffici; conflitti di interesse.</p>	<p>medio</p>	<p>Come previsto dalle “Linee guida di controllo e rendicontazione MEF (Circolare n. 30 del 11.08.2022)”, si evidenzia quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo, da parte del Soggetto Attuatore, di attestare l'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto (mero controllo formale delle dichiarazioni); 2. la previsione di controlli sostanziali ex-post sul doppio finanziamento, in cui risultano esplicitate le seguenti procedure: <ul style="list-style-type: none"> - interrogazione del sistema CUP per verificare, attraverso specifiche chiavi informative (titolo, soggetto, localizzazione, classificazione, etc..) la presenza di informazioni ed elementi non rilevabili all'interno della dichiarazione o non ritenute rilevanti dal dichiarante (es. progettualità simili o analoghe in capo al medesimo soggetto); - interrogazioni puntuali sui sistemi informativi disponibili (ReGIS; Arachne; Piaf), banche dati e/o registri (RNA in caso di aiuti) ed ogni altro strumento utile ad agevolare e garantire gli esiti della verifica di cui trattasi; - in presenza di analogie si provvede a richiedere all'Amministrazione terza titolare/responsabile della progettualità analoga, eventuale documentazione amministrativa utile a scongiurare il caso di doppio finanziamento. <p>L'utilizzo esclusivo di fattura elettronica, durante le fasi di attuazione del progetto e di avanzamento della spesa, rappresenta un potente strumento di prevenzione del doppio finanziamento o del molteplice utilizzo di documenti giustificativi di spesa, garantendo l'autenticità del mittente, l'univocità e correttezza del documento nonché l'integrità e la leggibilità del contenuto. Anche in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, lettera b)</p>

				del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, le fatture elettroniche ricevute dai Soggetti attuatori riportano il CUP e il CIG degli interventi. La presenza del CUP su tutta la documentazione associata alla rendicontazione di progetto evita il rischio di doppio finanziamento riferibile all'attuazione dei progetti.
Irregolarità A norma del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, il termine "irregolarità" identifica un ampio concetto che copre le irregolarità, sia intenzionali che non, commesse da operatori economici. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2988/95 definisce "irregolarità" come: "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".	inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di comunicazione tra uffici; conflitti di interesse.	medio		<ul style="list-style-type: none"> - scambio di informazioni e notizie circostanziate verso il Nucleo Speciale della GdF ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico- finanziaria, di cui l'Ateneo sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; - l'utilizzo della Piattaforma Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) il cui obiettivo è quello di consolidare e rafforzare la lotta contro le irregolarità/frodi e le altre attività illegali a danno del bilancio dell'UE attraverso un supporto tecnico e operativo alle attività amministrative di controllo, attraverso la creazione di una Scheda informativa relativa al soggetto da analizzare; - comunicazione al MIUR delle di irregolarità.
Corruzione Fattispecie prese in considerazione <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione in senso stretto • Delitti contro la PA • Turbative • Traffico di influenze illecite • Maladministration (PNA) 	inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di comunicazione tra uffici; conflitti di interesse.	medio		<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo della cultura etica - corretto sistema di controllo interno - segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)
Frode secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese "è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; ➤ alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; ➤ alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi". 	inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di comunicazione tra uffici; conflitti di interesse.	medio		<p>Controlli tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Arachne, strumento di valutazione del rischio fornito dalla Commissione europea, nei propri processi di verifica della gestione. Attraverso tale strumento, sulla base di un insieme di indicatori di rischio, vengono individuati i progetti, i beneficiari (coloro che sono responsabili dell'attuazione e/o dell'avvio delle operazioni), i contratti e gli appaltatori che possono essere soggetti a rischio di frodi, conflitto di interesse e irregolarità. <p>https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagelId=3587&langId=it</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piattaforma Nazionale Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) (https://area.rgs.mef.gov.it/) <p>Controlli Antifrode su Risorse Comunitarie, nel quale si ha a disposizione i contenuti informativi e di assistenza per usare le funzionalità ed eseguire i controlli antifrode.</p> <p>Analisi degli indicatori di frode A tal fine, la Commissione europea ha fornito agli Stati membri le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ COCOF 09/0003/00 del 18.2.2009 – Nota di informazione sugli indicatori di frode per il FESR, l'FSE e l'SC ☑ Raccolta di casi anonimizzati dell'OLAF – Azioni strutturali ☑ Guida pratica dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sul conflitto di interessi ☑ Guida pratica dell'OLAF sui documenti contraffatti
Conflitto d'interessi ANAC PNA 2022	inadeguata diffusione della cultura della legalità; assenza di	medio		Qualora dovessero sussistere situazioni di conflitto di interesse, il dipendente, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni, dando comunicazione tempestiva e per iscritto al responsabile del procedimento o al diretto superiore gerarchico.

<p><u>deliberazione 63, dell'8 febbraio 2023</u> Delibere 589/2022 e 590/2022, 712/2021, 65/2022, 66/2022, 273/2022, 376/2022, 377/2022, Linee Guida ANAC n. 15</p>	<p>comunicazione tra uffici; conflitti di interesse.</p>		<p>Controlli amministrativi (a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate. La procedura di campionamento deve basarsi su un'analisi dei rischi e sull'utilizzo del sistema Arachne al fine di individuare i soggetti che il sistema comunitario antifrode indica come a rischio elevato o significativo,</p> <p>Nei casi in cui l'Amministrazione abbia acquisito il dato sulla titolarità effettiva nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione, ai fini dello svolgimento dei controlli sul conflitto di interessi è chiamata a chiedere conferma del dato ai soggetti selezionati (poiché la titolarità effettiva potrebbe nel frattempo essere mutata), prima dell'ammissione a finanziamento del progetto.</p> <p>Ai fini del controllo sul conflitto di interessi, laddove il dato rilevato dai sistemi informativi esterni non coincida con quello comunicato, il Soggetto attuatore dovrà procedere ad effettuare i controlli sul conflitto di interessi nei confronti di tutti i titolari effettivi rilevati.</p> <p>Laddove l'Amministrazione riscontri la presenza di dati non coincidenti tra titolarità effettive comunicate dai destinatari dei fondi/appaltatori e quelle rilevate dal sistema informativo ReGiS grazie all'interoperabilità con i sistemi informativi esterni, questo elemento dovrà costituire un fattore di rischio da prendere in considerazione ai fini del campionamento delle spese e delle procedure per i controlli di competenza e, in particolare, per i controlli sull'assenza del conflitto di interessi.</p> <p>Il Sistema "ReGiS" assicurerà a regime, il collegamento e l'interoperabilità con i seguenti database per prevenire i casi di doppio finanziamento, conflitto di interesse, frode e corruzione: § ARACHNE – Anti-fraud IT System; § BORIS - Beneficial Ownership Registers Interconnection, sviluppato dalla Commissione Europea, consente lo scambio di informazioni tra i registri dei titolari effettivi; § PIAF – Piattaforma Integrata Anti-Frode; § BDU – Banca Dati Unitaria -MEF-RGS-IGRUE; § BDAP - Banca dati delle pubbliche amministrazioni; § BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici</p>
<p>Illeciti antitrust L'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha predisposto un <u>vademecum</u> per aiutare le stazioni appaltanti a riconoscere le anomalie anticoncorrenziali nelle gare.</p> <p>I fenomeni che possono risultare associati a comportamenti anticoncorrenziali sono inquadrabili nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Boicottaggio della gara b) Offerte di comodo c) Subappalti o ATI (Associazione Temporanea d'Imprese) d) Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato e) Segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all'asta <p>Ulteriori indicazioni per l'individuazione di casi sospetti in violazione del diritto antitrust possono essere tratte dal documento a cura dell'OECD <i>"Linee guida per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici"</i> scaricabile al seguente link:</p>	<p>I cartelli si realizzano con maggiore frequenza quando i mercati interessati hanno alcune caratteristiche: pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione; riguardano prodotti omogenei; c'è una perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; l'appalto è ripartito in più lotti di valore economico simile.</p>	<p>medio</p>	<p>Segnalazioni all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</p> <p>I procedimenti possono concludersi con la condanna delle imprese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.</p> <p>Le segnalazioni non devono essere intese come manifestazioni di una raggiunta consapevolezza, da parte della stazione appaltante, dell'esistenza di criticità concorrenziali nell'ambito di una propria procedura di gara. Tali segnalazioni pertanto non giustificano l'interruzione della procedura né la rinuncia ad assegnare la commessa all'aggiudicatario. Sulla base della segnalazione inviata da una stazione appaltante, l'AGCM, dopo i necessari controlli e tenuto conto di altre analoghe segnalazioni, può raggiungere il convincimento che vi siano elementi sufficienti per l'avvio di un procedimento istruttorio, al termine del quale potrà essere accertata l'effettiva presenza di una condotta lesiva del diritto antitrust.</p>

	http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/44162111.pdf			
	<p>Infiltrazione della criminalità organizzata Codice Antimafia d.lgs. 159/2011</p> <p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turbative • Modifiche soggettive in sede di esecuzione • Esecuzione (in generale) • Subappalto • Avvalimento 	<p>ricorso a società di intermediazione prive di scrupoli, a società di comodo, a contratti e a certificati di utente finale fittizi</p>	<p>Medio/alto</p>	<p>Strumenti necessari per acquisire la certificazione antimafia d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) White list; 2) Comunicazione 3) Informazione <p>La normativa anticorruzione (L. n. 190/2012) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori che ha come scopo quello di rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali considerate più a rischio per quanto riguarda le infiltrazioni di carattere mafioso.</p> <p>L'iscrizione agli Elenchi diventa obbligatoria per le imprese operanti nei settori più a rischio, per accertare l'assenza di pregiudizi nella materia dell'antimafia, nell'ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione.</p> <p>L'iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione e l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti (subappalti o sub-affidamenti quali forniture con posa in opera o noli a caldo) relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Conseguentemente, le imprese iscritte alle White List NON dovranno presentare altri documenti alle Stazioni appaltanti ai fini della c.d. "liberatoria antimafia".</p>

PROCESSO ORGANIZZATIVO	FASI / ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI,	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI,	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Esecuzione del contratto	Diagramma di flusso	Area Servizi Economici. RUP. DEC. Gruppo di progettualità. Supporto amministrativo al Collegio di direzione esecutiva. Fornitore	<p>Carenza di una risposta centrale rispetto alla programmazione elaborata e demandata sulle risorse professionali e finanziarie per la fase di esecuzione con il rischio di non trovarsi le risorse professionali che sarebbero necessarie per capacità e numerosità di dominare la molto rilevante quantità di unità gestionale e di adempimenti da compiere in modo corretto e puntuale;</p> <p>carenza di una sistematica e metodologica formazione mirata allo specifico settore, tanto più sussistono dei precisi obblighi legali di cui il piano della formazione dovrebbe considerare ed anche in considerazione di un frequentissimo aggiornamento continuo della normativa di settore</p> <p>frequenti carenze del fabbisogno a monte da parte delle strutture servite il che può determinare una conseguente insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento del servizio</p> <p>potenziale riscontro di anomalia in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore;</p> <p>subappaltatore. Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti. Mancata indicazione della terna dei subappaltatori nell'offerta, qualora necessaria</p> <p>Ammissione di varianti in corso d'esecuzione o modifiche del contratto, diverse dalle opzioni contrattualmente previste, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori;</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;</p>	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento da parte delle risorse professionali impegnate anche in concomitanza di una politica formativa non ancora all'altezza del contesto normativo e pratico del settore	Stima del livello di rischio: medio	<p>Formazione</p> <p>applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione</p> <p>rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione</p> <p>applicazione normativa sugli appalti pubblici; trasparenza dati degli appalti secondo normativa;</p> <p>verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto;</p> <p>fatturazione elettronica;</p> <p>standardizzazione procedure;</p> <p>trasparenza interna;</p> <p>verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente;</p> <p>verifica dati sulla tracciabilità; verifica per applicazione penali; verifica documentazione subappalto; verifica pagamento subappaltatori</p>	<p>indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa;</p> <p>adeguata programmazione con l'ufficio del personale delle risorse necessarie per garantire le verifiche in fase di esecuzione;</p> <p>incremento di controlli; istruttoria e valutazione delle contestazioni, contraddittorio con l'impresa;</p> <p>dichiarazione preventiva da parte di tutti i collaboratori del RUP sul conflitto d'interesse;</p> <p>check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.</p> <p>controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p> <p>istruttoria interna sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).</p> <p>verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.</p> <p>definizione di un adeguato flusso di comunicazioni relativo all'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.</p> <p>pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p> <p>fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni</p>

Mappatura processo rilascio autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore

Attività	Attori						Note	Rischi	Fattori abilitanti	Valutazione del rischio (basso medio alto)	Misure generiche/specifiche
	Docente (PA PO RD RU)	UP Personale Docente e Ricercatore	Direttore Dip.to	Consiglio di Dipartimento	Rettrice	Servizio ispettivo					
Il Docente invia la richiesta alla mail incarichi@unifi.it								La richiesta potrebbe non essere esaustiva. La richiesta potrebbe essere inviata a ridosso dell'inizio dell'attività, riducendo i tempi di risposta/controllo dell'ufficio. La richiesta potrebbe essere inviata dopo l'inizio dell'attività	scarsa responsabilizzazione del docente	medio	utilizzo di moduli predefiniti: misura generica di controllo (affinchè tutte le informazioni rilevanti siano dettagliate dal richiedente); modifiche del regolamento che potrebbe prevedere modalità di disincentivazione della presentazione di richieste extra limite temporale
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore effettua un primo controllo circa l'ammissibilità della domanda e fornisce consulenza al Docente se richiesta/necessaria. In casi di particolare complessità si consulta anche l'ufficio legale								Nel caso la richiesta riguardi attività di docenza, ci potrebbe essere un rischio per un possibile conflitto di interessi se il committente è un ateneo privato che eroga esclusivamente didattica	scarsa responsabilizzazione del docente	medio	modifiche del regolamento che potrebbe prevedere specifiche disposizioni applicabili in tali circostanze (in particolare modo per le situazioni di potenziale concorrenza, es: le università telematiche)
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore procede al protocollo della domanda su titulus mettendo in cc Dipartimento								nessuno		nullo	
Il direttore del dipartimento emette il parere (inviandolo tramite protocollo interno all'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore) (primo controllo formale)								* vedi nota che riprende istruttoria pratica CdA del 30 giugno 2023	scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	delibera CdA del 30 giugno 2023 con cui si dà mandato agli uffici di avviare i necessari approfondimenti e predisporre le specifiche istruttorie per la revisione del Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore
Delibera consiglio di dipartimento								Nel caso di richieste per tenere corsi o moduli didattici presso atenei il parere del direttore del dipartimento è sostituito dalla delibera del consiglio di dipartimento	scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	delibera CdA del 30 giugno 2023 con cui si dà mandato agli uffici di avviare i necessari approfondimenti e predisporre le specifiche istruttorie per la revisione del Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore predispone nota di autorizzazione o diniego								Nel caso di incarico già iniziato, nella nota è specificato che il committente/ docente deve versare il compenso, relativo al periodo non coperto da autorizzazione, a Unifi	nessuno	nullo	
La Rettrice firma la nota di autorizzazione o di diniego, può richiedere anche ulteriori approfondimenti. (secondo controllo formale)								* vedi nota che riprende istruttoria pratica CdA del 30 giugno 2023	scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	versamento all'Ateneo del compenso percepito nel periodo non autorizzato: misura specifica di controllo.
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore protocolla la nota, inviandola al docente e al committente								nessuno		nullo	
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore registra sul portale Perla l'autorizzazione								nessuno		nullo	registrazione sul portale perlpa misura di controllo generica di controllo
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore registra l'autorizzazione su file excel ufficio dove sono riportate le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno solare (1/1-31/12)								le autorizzazioni richieste dallo stesso docente nell'arco dell'anno eccedono le 300 ore evidenziando una sporcione tra il tempo dedicato alle attività per l'Ateneo e per le attività di extrapiiego che dovrebbe essere residuale	scarsa responsabilizzazione del docente	medio	registrazione sul file excel interno dell'ufficio misura specifica di controllo circa il rispetto dei massimali di ore annui autorizzabili per docente (max 300 annue). Quando le autorizzazioni richieste dallo stesso docente nell'arco dell'anno eccedono le 300 ore si procede al diniego dell'autorizzazione, in quanto si ravvisa una sporcione tra il tempo dedicato a unifi e per l'extrainpiego che dovrebbe comunque essere residuale
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore presenta tutti gli anni una relazione agli organi sugli incarichi extrapiiego del personale docente dell'anno precedente								nessuno		nullo	presentazione relazione incarichi extrapiiego: misura generale di controllo (permette un monitoraggio e un confronto tra vari anni sul tema in oggetto)
Il docente oppure il committente devono comunicare all'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore quando vengono pagati i compensi, sia acconti che saldi.								comunicazione degli importi percepiti/corrisposti non corrispondente al vero	scarsa responsabilizzazione del docente	medio	verifiche competenti autorità
L'UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore procede a registrare sul portale PERLAPA i compensi man mano che vengono pagati								nessuno		nullo	registrazione compensi sul portale perlpa: misura generica di controllo

(*) La **revisione regolamento** in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore è una misura generale di controllo: permetterebbe un'aggiornamento rispetto all'evoluzione del quadro in esame introducendo ipotesi non previste dal regolamento vigente (es. visiting professor). Nel dettaglio i punti da esaminare sono i seguenti:

a) la fattispecie del visiting in uscita non appare chiaramente inquadrata: sarebbe opportuno introdurre, nel regolamento, una fattispecie (precisando se autorizzatoria o di mera comunicazione) per la figura del "visiting professor/researcher" per i docenti/ricercatori che intendono andare a svolgere attività di ricerca e/o didattica e/o altra attività scientifica, presso altri atenei;

b) nel caso di incarichi extrapiiego che riguardano lo svolgimento di attività didattica presso atenei stranieri/ privati/ telematici, possono emergere questioni di opportunità e di valutazione di possibili ipotesi di conflitti di interesse; il regolamento potrebbe prevedere specifiche disposizioni applicabili in tali circostanze (in particolare modo per le situazioni di potenziale concorrenza, es: le università telematiche);

c) valutazione della opportunità di introdurre, nel regolamento, una previsione specifica e univoca di un limite quantitativo, per anno solare, agli incarichi extrapiiego autorizzabili nei confronti di ogni docente; a tal proposito si ricorda che allo stato attuale esistono tre delibere degli organi di ateneo su tale tema, la prima due risalenti al giugno 2018, allorquando sia il SA che il CDA hanno riconfermato il limite di 300 ore annue autorizzabili per incarichi extrapiiego (introdotto per la prima volta nel 2012); la terza dello scorso febbraio, quando il Cda ha definito un limite annuo pari a 32 ore annue per gli incarichi extrapiiego retribuiti riferiti esclusivamente ad attività didattica e svolti dai ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ex art.24 L.240/2010 reclutati nell'ambito dei progetti finanziati sul PNRR, limite complessivo per qualsiasi tipo di istituzione committente (1)

d) in molti casi le richieste di autorizzazione pervengono agli uffici a ridosso dell'inizio dell'attività, non rispettando pertanto il limite di almeno trenta giorni previsto dal regolamento; tale richiesta tardiva risultano comunque problematiche, talora anche in merito alla necessità di una istruttoria approfondita; dovrebbe essere presa in considerazione una modalità di disincentivazione della presentazione di richieste extra-limite temporale previsto dal regolamento;

e) la questione delle "affiliazioni esterne" (coaffiliazioni): nelle more della formalizzazione di uno specifico regolamento o linee guida, potrebbe essere affrontata, con la introduzione di una richiesta di autorizzazione preventiva obbligatoria nel reg.to sugli incarichi extrapiiego, fatto salvo quanto già previsto dalla norma (in particolare Legge240/2010);

f) la questione delle consulenze e collaborazioni scientifiche: tali attività sono liberamente esercitabili, ma rimane vietata per i docenti a tempo pieno l'esercizio dell'attività libero professionale. Affinchè la consulenza, in oggetto, rientri nel disposto dall'art 6 comma 10 della legge 240/2010 è necessario che si tratti di una prestazione resa a titolo personale non organizzata e non professionale e soprattutto occasionale, di un'opera di natura intellettuale non riconducibile alla figura professionale di riferimento; deve essere resa dal docente in qualità di esperto della materia, studioso della disciplina inerente tematiche connesse al proprio ambito disciplinare e concludersi con un parere/relazione/studio. Pertanto al fine di circoscrivere il contenuto dell'attività consulenziale nell'alveo della disciplina vigente, si potrebbe valutare l'ipotesi di introdurre dei limiti temporali e retributivi annuali allo svolgimento di consulenze e collaborazioni scientifiche.

(1) A tal proposito, a titolo informativo si riportano le discipline interne di alcuni atenei che hanno introdotto limiti alle autorizzazioni di incarichi extrapiiego nel caso di svolgimento di attività didattica:

- Università di Pavia: il regolamento prevede, per ogni anno accademico, un massimo di 60 ore autorizzabili per incarichi di didattica che eroga crediti formativi universitari, nella richiesta di autorizzazione è necessario indicare quante ore di didattica sono state assegnate in Ateneo. Sempre nell'anno solare, possono invece essere svolti liberamente, ossia senza autorizzazione, 40 ore di didattica che non eroga crediti formativi universitari.
- Università di Trieste: il regolamento prevede un limite massimo di ore di didattica frontale autorizzabile, per anno accademico, che varia in base al ruolo del docente. (PO, PA, RU 60 ore; RTD B 30 ore; RTD A 15 ore);
- Università di Macerata: è previsto il limite massimo di 60ore annue di didattica autorizzabile presso altri Atenei, previa verifica da parte del consiglio del dipartimento dell'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- Università degli Studi Federico II di Napoli: il regolamento prevede massimo 70 ore annue;
- Università degli Studi Milano Bicocca: il regolamento relativo agli incarichi di insegnamento stabilisce in 70 il numero massimo di ore per cui può essere rilasciato il nulla osta, previa verifica dell'assolvimento delle esigenze didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente; questo massimale si riferisce alle ore di didattica curricolare erogata nei corsi di laurea di altri

Ulteriori misure generali di controllo sono garantite dal servizio ispettivo che annualmente effettua controlli (circa gli incarichi extrapiiego) a campione sul personale in servizio e dall'istituto del whistleblowing